

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 271 del 02/04/2021

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROMOSSO DALLA SOCIETÀ NEWCOCAR
SRL CONTRO LA ASST VALLE OLONA E NEI CONFRONTI DI MAF DI
MARIANI ALFREDO E FIGLIO SRL – PRESA ATTO SENTENZA.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la deliberazione n.89 del 09.02.2021 di presa atto del ricorso al Tar Lombardia promosso dalla società Newcocar S.r.l. contro la ASST Valle Olona e nei

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

confronti della società MAF di Mariani Alfredo e Figlio S.r.l. (di seguito MAF) per l'annullamento della deliberazione n. 929/2020 relativa all'affidamento della fornitura di n. 2 ambulanze;

Richiamata la nota mail del 18.02.2021 di trasmissione da parte dello Studio Ferrari della sentenza n.443/2021, pubblicata il 18.02.2021, con la quale il TAR Lombardia ha accolto il ricorso promosso dalla società Newcocar S.r.l., annullando la deliberazione n. 929 dell'11.12.2020 e disponendo l'inefficacia del contratto stipulato con la società MAF, e ha ordinato il conseguente subentro della ricorrente nel rapporto negoziale;

Dato atto che, con la medesima sentenza, la ASST Valle Olona è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con ulteriore refusione del contributo unificato pari ad Euro 2.000,00;

Valutata la non opportunità per l'Azienda di procedere con la proposizione dell'appello per la riforma della sentenza di cui sopra, al fine anche di evitare maggiori oneri connessi alla prosecuzione del giudizio ed ulteriori oneri connessi alle spese di lite;

Vista la proposta n.261/2021 del Responsabile *ad interim* della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.261/2021 del Responsabile ad interim della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza n.443/2021, pubblicata il 18.02.2021 con la quale il TAR Lombardia:

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- ha accolto il ricorso promosso dalla società Newcocar S.r.l. , annullando la deliberazione n.929 dell'11.12.2020 relativa all'affidamento della fornitura di n. 2 ambulanze e disponendo l'inefficacia del contratto stipulato con la società MAF, e ha ordinato il conseguente subentro della ricorrente nel rapporto negoziale;
- ha condannato la ASST Valle Olona al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con ulteriore refusione del contributo unificato pari ad Euro 2.000,00;

2° - di contabilizzare l'onere di cui al punto 1) al bilancio 2021 come segue:

- Euro 2.500,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" - (Sottobudget 2021006660/AGL)
- Euro 2.000,00 al conto 714230090 "Altri oneri di gestione" - (Sottobudget 2021006661/AGL);

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente